Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 31 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1492.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 946, portante norme integrative delle leggi riguardanti l'imposta sul plusvalore nei trasferimenti dei beni immobili, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, il comma 2° è sostituito col seguente:

« Agli effetti dell'applicazione, tanto dell'imposta normale di registro quanto dell'imposta speciale sul plusvalore, sono considerati come unico trasferimento i trasferimenti ed i conferimenti in società, contemporanei o successivi, di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari, effettuati da uno o più venditori ad uno stesso acquirente, quando il valore complessivo delle quote trasferite, definitivamente accertato agli effetti tributari, supera L. 5.000 e i detti trasferimenti abbiano luogo nel periodo di un biennio dalla data del primo strasferimento ».

Allo stesso articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono parimenti considerati come unico trasferimento gli acquisti contemporanei o successivi di parti o di quote indivise dello stesso o di più immobili o di diritti immobiliari effettuati da più compratori quando questi rivendano, contestualmente o separatamente, ad uno stesso acquirente, o conferiscano in società le parti o quote acquistate entro un biennio dall'acquisto ed il valore complessivo, definitivamente accertato per i detti acquisti, superi le 5.000 lire.

« Qualora i precedenti acquisti non siano stati assoggettati alla imposta sul plusvalore, sarà assunto come valore di riferimento agli effetti di tale imposta, quello al 1° gennaio 1939-XVII.

« Non si fa luogo all'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo quando si tratta di trasferimenti o conferimenti dell'intera quota di loro spettanza fatti da più venditori o conferenti che siano comproprietari dell'immobile o del diritto immobiliare in dipendenza di trasferimento per causa di morte o per atto che abbia acquistato data certa a mezzo di registrazione anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII ».

All'art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Amministrazione finanziaria, nel sottoporre a revisione, secondo le disposizioni in vigore, i valori dichiarati a norma del comma precedente, ha diritto di contestare tali valori, anche se dichiarati in somma superiore al valore corrente di mercato degli immobili oggetto della permuta.

In base all'eventuale eccedenza di valore fra i beni permutati, definitivamente accertata, si applica l'imposta speciale del 60 per cento, di cui al citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, e successive modificazioni e disposizioni ».

All'art. 3, comma 1°, in fine, dopo le parole: « con gli immobili », sono aggiunte le parole: « o diritti immobiliari ».

All'art. 5, il 1° e 2° comma sono sostituiti con i seguenti:

« Ai fini dell'applicazione delle imposte normali di trasferimento e dell'imposta sul plusvalore, sono assimilate alle vendite volontarie le aggiudicazioni, a chiunque effettuate, di beni immobili, in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro, anche cambiari, e qualunque sia stata la forma dell'anticipazione, fatta eccezione per quelle dipendenti da mutui risultanti da atti registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

« Per i mutui cambiari, la data di emissione della cambiale o di altro effetto di commercio può essere provata anche dall'annotazione di tali titoli nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore o di un istituto di credito ».

Allo stesso art. 5, è soppresso il comma 3°.

All'art. 8, il comma 3° è sostituito col seguente:

« Le disposizioni dell'art. 1, secondo, terzo e quarto comma, e degli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano anche agli atti di trasferimento, comprese le permute, ed ai conferimenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato iniziato o, se iniziato, non sia stato definito il processo valutativo, ancorchè questo sia stato iniziato ai soli effetti dell'imposta normale di registro ».

Allo stesso art. 8, è soppresso il comma 4°.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1493.

Agevolazioni tributarie per il trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) di aziende petrolifere inglesi e americane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti posti in essere in dipendenza del decreto Ministeriale 30 luglio 1942-XX, per il trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) delle aziende nello stesso decreto Ministeriale indicate, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire venti ed al diritto minimo di voltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1494.

Modificazione dell'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, per la parte relativa ai termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dagli amministratori e dai dirigenti di società commerciali ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi percepiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, è sostituito il seguente:

« Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, fatta eccezione per quanto concerne il termine delle rettifiche delle dichiarazioni che i contribuenti indicati agli articoli 1 e 7 della presente legge, devono presentare ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge stessa, il quale termine viene fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1495.

Proroga al 28 febbraio 1943-XXI dei termini per rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel primo anno di applicazione dela legge 17 luglio 1942-XX, n. 885, il termine di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222, per le rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *B* e *C*-1 è fissato al 28 febbraio 1943-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 dicembre 1942-XXI, n. 1496.

Reclutamento, in tempo di guerra, di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso col decreto del Ministro per le finanze del 3 marzo 1942-XX saranno nominati ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza nel numero complessivo di 75 unità, così ripartite:

a) 74 ufficiali dell'arma di fanteria e sue specialità;
b) 1 ufficiale dell'arma di artiglieria.

Gli ufficiali rinunciatari al passaggio nella Regia guardia di finanza, saranno sostituiti con ufficiali dell'arma di fanteria e sue specialità dichiarati idonei nel concorso di cui al comma precedente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1942-XX, n. 1497.

Costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici » (E.R.A.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un ente denominato « Ente Ricuperi Autarchici » (E.R.A.) con lo scopo di ricuperare, valorizzandoli, i residui aventi importanza

per la economia nazionale, nell'ambiente scolastico e di diffondervi i princìpi di una educazione autarchica.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale esclusivamente dell'organizzazione scolastica elementare, estendendo gradualmente nelle scuole elementari del territorio del Regno la funzione ad esso attribuita.

L'Ente ha personalità giuridica con gestione autonoma.

Restano ferme la competenza e le attribuzioni conferite dalle leggi vigenti all'Ente Distribuzione Rottami.

Art. 2.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza dello Stato, esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Partito Nazionale Fascista e con i Ministeri dell'educazione nazionale, delle finanze e delle corporazioni, nonchè col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

L'Ente può essere costituito con un capitale iniziale di esercizio di L. 2.000.000 elevabile gradualmente fino a L. 10.000.000 in ragione e proporzione del progressivo sviluppo nel territorio del Regno dell'attività dell'Ente stesso.

Alla formazione del capitale possono partecipare istituti di credito da designarsi con propri decreti dal Ministro per le finanze d'intesa col Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

I decreti di designazione degli istituti partecipanti determineranno anche le modalità e le condizioni delle relative operazioni.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un presidente nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su designazione del Ministero dell'educazione nazionale e da un Comitato composto di quattro membri designati, rispettivamente, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni e dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

Art. 5.

Al riscontro della gestione dell'Ente provvedono tre revisori nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'educazione nazionale, delle finanze e della Corte dei conti.

Art. 6.

I membri del Comitato ed i revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7.

L'esercizio dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è trasmesso, dopo la deliberazione del Comitato in uno alla relazione dei revisori dei conti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Art. 8.

I residui raccolti, ove si tratti di materiali vincolati a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dell'Ente Distribuzione Rottami, non possono formare oggetto di commercio e devono essere ceduti direttamente ad enti e stabilimenti designati dall'Ente Distribuzione Rottami, secondo le disposizioni impartite dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

I materiali non vincolati non possono parimenti formare oggetto di commercio e debbono essere ceduti ad enti e stabilimenti designati dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

L'Ente concede premi ai direttori didattici, ai maestri elementari ed agli alunni raccoglitori, in relazione ai realizzi provenienti dal materiale raccolto e nei limiti e con le modalità che saranno deliberati dal Comitato.

Art. 10.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 20 marzo 1941-XIX, n. 306.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 148. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498.

Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta per l'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione determinato come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

Art. 2.

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo — che è sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge — è attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire ventidue nè superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento — esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394, e disposizioni analoghe — l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Art. 4.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo 1942-XX, n. 399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

Art. 5.

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dallo Stato, o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi è attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste, in relazione alla posizione civile.

Art. 6.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942-XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'interno d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, ferme le decorrenze previste nei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 150. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visti la legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le violazioni alle leggi di seguito indicate, le sopratasse incorse a norma delle leggi stesse, sono ridotte al decimo del loro importo:

1) Legge dell'imposta di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute nelle leggi speciali, eccetto quelle relative all'imposta speciale di registro sul plusvalore immobiliare di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni ed integrazioni ed eccettuata altresì quella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 840.

Sono comprese nel beneficio le sopratasse richiamate nell'art. 110 della legge di registro sopracitata, fermo rimanendo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

2) Legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923-II, n. 3270, R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155, e legge 12 giugno 1930-VIII, n. 742, e successive modificazioni.

La riduzione stabilita dal presente articolo compete anche quando si possa beneficiare della riduzione di sopratassa prevista dalle leggi suindicate.

Art. 2.

Sono esenti dalle sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi seguenti:

1) Legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive disposizioni;

2) Legge delle tasse sulle assicurazioni 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

3) R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 880, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni;

4) Legge sull'abolita tassa di scambio 28 luglio 1930-VIII, n. 1011, e successive disposizioni e modificazioni, limitatamente, per quanto riguarda le sopratasse, e quelle non congiunte ad altra sanzione penale;

5) Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, istitutiva di un'imposta generale sull'entrata, limitatamente a quelle previste dai seguenti articoli:

a) dall'art. 30, lettera *b*), secondo comma;

b) dall'art. 37, terzo e quarto comma, nonchè dal successivo quinto comma, ove ne ricorra l'applicazione in dipendenza delle disposizioni di cui ai richiamati commi terzo e quarto;

c) dall'art. 38, limitatamente al mancato pagamento dell'imposta dovuta nel termine prescritto dagli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge con le Associazioni sindacali competenti.

Sono inoltre esentati dalla sopratassa prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 tutti coloro che siano incorsi nelle violazioni previste dalla lettera *b*), secondo comma, dello stesso art. 32;

6) R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, limitatamente alle disposizioni contenute nell'art. 4 e a condizione che il pagamento della differenza di tassa di concessione governativa venga effettuato entro il 15 febbraio 1943-XXI.

Art. 3.

I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano alle sopratasse e pene pecuniarie incorse e non pagate alla data di pubblicazione del presente decreto e sono subordinati alla condizione che entro novanta giorni dalla stessa data siano pagati integralmente i tributi ed i canoni dovuti, nonchè la sopratassa ridotta di cui all'art. 1 e siano adempiute, nello stesso termine, le formalità stabilite dalle leggi rispettive, salvo quanto è disposto per il pagamento della differenza della tassa di concessione governativa di cui al n. 6 del precedente art. 2.

Per gli abbonati alle radioaudizioni di cui al n. 3 del precedente articolo 2, che abbiano presentato la denuncia di disdetta sino a tutto l'anno 1941 e per la quale sussista contestazione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di notificazione della decisione che definisce la contestazione circa la regolarità o tempestività della disdetta.

Art. 4.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro novanta giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 5.

La disposizione del quinto comma dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, che commina la decadenza dal diritto di valersi del certificato peritale ove non sia presentato nel termine stabilito dal quinto comma dello stesso articolo, non si applica a condizione che il detto certificato risulti presentato al competente Ufficio del Registro, alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero sia presentato entro novanta giorni dalla stessa.

Art. 6.

Sono condonate:

a) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150 comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Co-

muni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli Uffici delle Imposte;

b) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'Ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Art. 7.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

Sono esenti dalle pene pecuniarie:

1) coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1571;

2) i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 9.

I benefici di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il giorno precedente la pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 146. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500.

Norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche quando l'estensione e la gravità delle medesime lo dimostrino necessario, il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere temporaneamente con suoi decreti il corso delle prescrizioni e dei termini perentori legali e processuali concernenti l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette nonchè dei tributi locali; dei termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari compresi i canoni di abbonamento alle radioaudizioni; dei termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza, per la risoluzione delle controversie in materia di tasse di imposte indirette sugli affari e di altri diritti e per la trascrizione degli atti civili e giudiziari e dei certificati di denunziata successione; nonchè dei termini in materia di contenzioso penale, riguardante le tasse e le imposte indirette sugli affari e altri diritti previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e di quelli per le rinnovazioni ipotecarie.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a provvedere al trasferimento degli uffici finanziari, ovvero di parte dei medesimi dalle località colpite dalle offese belliche in altre località, al semplice trasferimento di atti in conservazione presso gli uffici predetti, e ad adottare, d'intesa con i Ministri interessati, provvedimenti eccezionali allo scopo di ricostituire i registri immobiliari e gli atti delle Conservatorie nonchè a provvedere alla ricostituzione di atti, documenti e registri degli archivi degli uffici finanziari.

Art. 3.

Sono esenti dalle tasse di bollo, dai diritti catastali, dai diritti di scritturato e da qualsiasi altro diritto o emolumento, gli atti, i certificati e le visure necessarie ai fini delle provvidenze a favore dei danneggiati dalle offese belliche nemiche.

Le copie occorrenti per sostituire gli atti e i documenti distrutti sono rilasciate in carta libera, con esenzione da qualsiasi tassa o diritto, facendosi espressa menzione del motivo per il quale vengono rilasciate con esenzione da tassa.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 147. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1501.

Modificazioni ai ruoli organici dell'Istituto centrale di statistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 116, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, nonchè la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli per i servizi di carattere continuativo dell'Istituto centrale di statistica (personale di ruolo) e per i servizi dei censimenti ed analoghi (personale dei ruoli dei censimenti), di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 116, sono fusi nel ruolo unico del personale a contratto di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Il III paragrafo dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, modificato con la citata legge n. 116, del 1939-XVII, è sostituito dal seguente paragrafo:

« III. — Le assunzioni del personale sono effettuate mediante contratti quinquennali, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Al termine del quinquennio il contratto potrà essere rinnovato per eguale periodo di tempo e potranno anche essere stipulati contratti decennali, secondo le norme stabilite dal regolamento interno ».

Art. 3.

La tabella *A*, annessa alla legge di cui al precedente art. 1 è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE A CONTRATTO

I. — CATEGORIA DI CONCETTO

Grado	Qualifica
4°	Direttore generale;
5°	Direttore capo servizio;
6°	Capo reparto;
7°	Capo sezione;
8°	Capo ufficio;
9°	Primo segretario;
10°	Segretario;
11°	Vice segretario.

II. — CATEGORIA D'ORDINE

a) *Ufficiali di statistica*

Grado	Qualifica
10°	Ufficiale di statistica di 1ª classe;
11°	Ufficiale di statistica di 2ª classe;
12°	Ufficiale di statistica di 3ª classe;
13°	Ufficiale aggiunto di statistica di 4ª classe.

b) *Ausiliarie* (*telefoniste-operatrici*)

Grado	Qualifica
—	Ausiliaria di 1ª classe;
	Ausiliaria di 2ª classe;
	Ausiliaria di 3ª classe.

III. — CATEGORIA PERSONALE SUBALTERNO

Commesso - capo usciere;
Usciere;
Inserviente.

Art. 4.

Il personale del ruolo dei servizi di carattere continuativo e di quello per i servizi dei censimenti e analoghi è trasferito nel ruolo unico di cui al precedente art. 3, con assegnazione a categoria ed a grado pari a quelli che detto personale riveste organicamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei rispettivi ruoli di provenienza.

Esso assumerà le determinazioni di grado riportate nella nuova tabella unificata.

Il collocamento nel ruolo unico è effettuato secondo l'anzianità di grado di ciascun impiegato. A parità di anzianità di grado, la precedenza spetta al personale proveniente dai ruoli dei servizi di carattere continuativo.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione dei commi precedenti è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo ruolo unico, ricorso al presidente dell'Istituto centrale di statistica il quale decide udito il parere della Commissione consultiva del personale costituita secondo le norme previste dall'art. 49 del regolamento interno, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 gennaio 1930-VIII e successive modifiche.

Art. 5.

Per l'assunzione, la posizione giuridica e di carriera ed il trattamento economico del personale femminile del ruolo ausiliarie della categoria d'ordine di cui alla precedente tabella *A*, si osserveranno le norme stabilite per il personale d'ordine dal regolamento interno dell'Istituto.

I posti assegnati a ciascun grado del ruolo ausiliarie saranno portati in diminuzione agli organici dei corrispondenti gradi del ruolo d'ordine maschile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1502.

Modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 1941-XX, numero 1570, contenente nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, gli articoli 9 e 51 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, sono applicati con le seguenti modifiche:

Art. 9 - secondo comma. — Sono soppresse le parole « e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno ».

Art. 9 - sesto comma. — Le parole « I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali » sono sostituite dalle seguenti: « I vincitori del concorso sono nominati ufficiali di 5ª classe in prova e fruiscono durante tale periodo del trattamento economico previsto per il personale in prova di gruppo *A* oltre alla indennità di servizio speciale di cui all'ultimo comma del successivo articolo 10 ».

Art. 9 - ultimo comma. — E' sostituito dal seguente: « Il periodo di frequenza nella Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova. Durante tale periodo gli ufficiali di 5ª classe in prova sono gerarchicamente equiparati agli ufficiali di 6ª classe ».

Art. 51. — « Gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco sono ammessi al concorso di cui alla lettera *B*) anche se non dimostrano di avere esercitata la professione di ingegnere per almeno un anno. Nei loro riguardi resta conseguentemente annullato l'obbligo della presentazione del certificato di cui all'art. 4, n. 11, del bando di concorso approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 10 giugno 1942-XX ».

Art. 2.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1 il Ministro per l'interno, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, ha facoltà di promuovere in soprannumero al grado 9° di gruppo *B* tante unità quanti sono i posti vacanti nel grado 9° di gruppo *A*, che non possano essere conferiti per mancanza di personale scrutinabile. Tali posti resteranno vacanti in numero corrispondente al personale in soprannumero del grado 9° del gruppo *B*.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1 i posti di ufficiali di 4ª, 5ª e 6ª classe (gruppi *A* e *B*) disponibili, anche in seguito dell'applicazione dell'art. 2 potranno essere conferiti a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, al personale di ruolo dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, compresi quelli della Libia, che abbiano prestato per almeno tre mesi durante l'attuale stato di guerra servizio continuativo come ufficiali incaricati o volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e siano in possesso della necessaria attitudine fisica da accertarsi dalla stessa Commissione prevista dall'art. 9, 4° e 5° comma, della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Per tali nomine e per detto personale vanno osservate in quanto applicabili le norme previste negli articoli 49, 50, 52, 55 e 58 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, ad eccezione di quelle concernenti il requisito di essere in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333. Le nomine del personale statale vengono effettuate a parità di gruppo e di grado.

Il personale nominato ufficiale di 4ª classe (gruppi *A* e *B*) ai sensi del 1° comma del presente articolo non potrà essere scrutinato per la promozione al grado 8° se non dopo che siano stati scrutinati per la stessa promozione tutti coloro che alla data della nomina del personale medesimo rivestivano il grado 9° nel ruolo antincendi.

Art. 4.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1 è sospesa l'applicazione di quanto disposto nella nota *b*) della tabella *B*) allegata alla legge 27 dicembre 1941-XX, numero 1570.

I posti di ufficiale di 6ª classe (gruppo *B*) che in tale periodo sono o si renderanno disponibili potranno essere coperti mediante concorso per titoli ed esami, prescindendo dal limite massimo di età, fra gli ufficiali volontari in possesso di diploma di istituto di istruzione dell'ordine superiore che abbiano prestato per almeno tre mesi durante l'attuale stato di guerra servizio continuativo come ufficiali volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e siano in possesso della necessaria attitudine fisica da accertarsi dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'art. 9, 4° e 5° comma, della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Ai concorsi banditi a norma del precedente comma si applicano le norme previste per i concorsi di gruppo *A* negli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 del R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 702. Le prove scritte o grafiche ed orali si svolgeranno in base ai programmi allegati al presente decreto. La Commissione giudicatrice sarà composta nella stessa maniera prevista dall'art. 38 del citato R. decreto n. 702.

Per i concorsi banditi in applicazione del presente articolo non si fa luogo all'accantonamento della metà dei posti di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 149. — MANCINI

Programma dell'esame di concorso per ufficiali di 6ª classe (Gruppo B, grado 11°)

1. — Costruzioni civili ed industriali: strutture varie componenti gli edifici civili ed industriali.
2. — Idraulica: nozioni elementari di idraulica applicata al servizio antincendi.
3. — Fisica e chimica: concetti generali dell'effetto della temperatura sui vari materiali da costruzione; mezzi chimici di spegnimento; miscele esplosive di gas e vapori infiammabili con l'aria.
4. — Elettrotecnica: pericoli di incendio causati dalla elettricità ed avvertenze per prevenirli.
5. — Meccanica applicata alle macchine: nozioni generali sui motori e sulle pompe per il servizio antincendi.
6. — Materie professionali: organizzazione tecnica e disciplinare di un Corpo dei vigili del fuoco; materiali in dotazione ai Corpi dei vigili del fuoco e loro impiego; criteri generali da seguire nell'attacco degli incendi.
7. — Prevenzione incendi: finalità della prevenzione incendi; disposizioni vigenti e criteri di applicazione.
8. — Servizi antincendi nei porti: compiti e mezzi per assolverli.
9. — Amministrazione e contabilità: criteri fondamentali nella compilazione del bilancio di un Corpo dei vigili del fuoco; organizzazione degli Uffici amministrativi e contabili di un Corpo di vigili del fuoco.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 6 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1503.

Istituzione di un nuovo posto di direttore generale nel ruolo centrale dell'Amministrazione delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante modifiche all'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, e successive modifiche;

Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, che stabilisce l'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941-XIX, n. 463, sull'ordinamento dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge di modifica del 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del personale amministrativo gruppo *A*, dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, modificata con l'articolo 2 del R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, e con l'art. 2 della legge 1° settembre 1940-XVIII, numero 1367, è aumentato un posto di direttore generale (grado 4°).

Uno dei direttori generali sarà preposto ai servizi dell'Ispettorato corporativo.

Art. 2.

Nella tabella del gruppo *A* dei ruoli dell'Ispettorato corporativo annessa alla legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, il numero dei posti di ispettore generale provinciale è ridotto da cinque a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 151. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1504.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Moschiano del comune di Quindici (Avellino), nella Chiesa intitolata « Corpo di Cristo » situata nella stessa frazione.

N. 1504. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 5 maggio 1941-XIX, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Moschiano del comune di Quindici (Avellino), nella Chiesa intitolata « Corpo di Cristo » situata nella stessa frazione, ed al mutamento del titolo di San Bartolomeo Apostolo in quello di « San Bartolomeo Apostolo e Corpo di Cristo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1505.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano SS.mo Redentore », con sede in Bari.

N. 1505. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano SS.mo Redentore », con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Lorenzo », con sede in Novara.

N. 1506. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Lorenzo », con sede in Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1942-XXI.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Immobiliare Nafta, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1940-XVIII, con il quale la S. A. Immobiliare Nafta, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'Ecc. Giuseppe Cobolli Gigli;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione dell'Ecc. Giuseppe Cobolli Gigli dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Il dott. Antonino Li Calzi è nominato sequestratario della S. A. Immobiliare Nafta, con sede a Genova, in sostituzione dell'Ecc. Giuseppe Cobolli Gigli, dimissionario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4687)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1942-XXI.

Messa in liquidazione della Società anonima Esportazione Prodotti Italiani, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a liquidazione la S. A. Esportazione Prodotti Italiani, con sede in Genova;

Vista la relazione del liquidatore;

Considerato che nel citato proprio decreto del 7 febbraio 1941-XIX fu omessa la indicazione che la S. A. Esportazione Prodotti Italiani non si trovava in grado di adempiere alle obbligazioni sociali;

Atteso che si rende necessario precisare i motivi che hanno indotto a porre in liquidazione l'azienda;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società anonima Esportazione Prodotti Italiani, con sede in Genova, è posta in liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, per non essere in grado di adempiere alle obbligazioni attinenti all'esercizio di essa ed è confermato liquidatore il cav. rag. Gino Menicacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1942-XXI.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Bukering Shipping, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII con il quale la Società Bukering Shipping, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il sig. Giuseppe Perucchetti;

Vista la relazione del sequestratario, dalla quale risulta che la predetta azienda ha cessato ogni attività fin dal 1933;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Bukering Shipping, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4688)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1942-XXI.

Proroga del termine per la denuncia delle macchine mietitrici-legatrici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1942-XX, riguardante il censimento delle macchine mietitrici legatrici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1942-XXI, n. 295;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1942-XXI, entro il quale i possessori, a qualsiasi titolo, di macchine mietitrici legatrici avrebbero dovuto farne denuncia al Consorzio agrario della provincia in cui le mietitrici legatrici sono dislocate, è prorogato al 28 febbraio 1943-XXI.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla condizione di consegna dei formaggi e degli altri prodotti dell'industria casearia

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a chiarimento delle vigenti disposizioni regolanti il commercio dei prodotti caseari, precisa che la condizione di consegna dei formaggi e degli altri prodotti dell'industria casearia, nella fase di scambio da distributore nazionale a grossista locale, precisata « franco stazione partenza » deve intendersi comprensiva degli oneri relativi al carico della merce su vagone.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4779)

Comuni fillosserati

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera in tutti i territori dei comuni vitati della provincia di Arezzo, con decreto Ministeriale 28 novembre 1942-XXI, vengono estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700.

(4755)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Sorrento, Massalubrense, Mandragane e Casalnuovo, della provincia di Napoli, con decreto Ministeriale in data 28 novembre 1942-XXI, vengono estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700.

(4756)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel « supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1942-XXI, n. 283, recante il bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle ferrovie Livornesi D[1], a pagina 5, colonna sesta, in luogo di *20201* leggasi *30201*.

(4782)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO STRALCIO TERREMOTI

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoto »

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della obbligazione « danneggiati terremoto », n. 12982, di lire 31.480, emessa in data 13 febbraio 1935, con scadenza nell'esercizio finanziario 1934-35, intestata alla signora Ferrari Augusta fu Felice per la costruzione di un fabbricato in Picinisco, alla strada Maggiore, di piani 3, e vani 24, con l'imponibile di L. 226,50 pagabile presso l'Intendenza di finanza di Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà alla emissione di una nuova obbligazione al nome della signora Ferrari Augusta fu Felice.

Roma, addì 2 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: GRASSI

(4731)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1942-XXI - N. 234

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,25	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8025
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
C[illegible]a (I)	19 —	S[illegible]ador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,5639
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	86,10
Id. 3,50 % (1902)	85,925
Id. 3 % lordo	72,30
Id. 5 % (1935)	94,475
Redimib. 3,50 % (1934)	83,975
Id. 5 % (1936)	95,50
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,50
Id. 4 % (15-12-43)	98,875
Id. 5 % (1944)	98,55
Id. 5 % (1949)	95,75
Id. 5 % (15-2-50)	95,675
Id. 5 % (15-9-50)	95,80
Id. 5 % (15-4-51)	95,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3163 — Data: 30 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Famularo Giorgio di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38187 — Data: 14 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Onorato Lina fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38186 — Data: 14 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Costantini Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7702 — Data: 26 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Frattini Luigi detto Enzo fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3754 — Data: 25 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7413 — Data: 20 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Calandrella Pellegrino fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5776 — Data: 21 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Zambataro Sante fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38343 — Data: 29 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Zolli Arturo di Vittorio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 19 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Zanini Ernesto fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 5 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cavarretta G. Battista fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 Rend. 5 % — Rendita L. 415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1138 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Ciccone Matilde ed Adele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 Consolidato 3,50 % — Rendita L. 581.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4759)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 dicembre 1942-XXI si conferiscono all'avv. Cesare De Bernardis, commissario delle Cooperative « Enrico Toti » fra operai trippai, « Efrem Reatto » fra raccoglitori di pelli, « Bruno Mussolini » fra macellai e « Filippo Corridoni » fra facchini addetti allo scarto delle carni foranee, le facoltà delle relative assemblee per approvare le situazioni patrimoniali di ciascuna Cooperativa all'atto della sua fusione.

Le relative deliberazioni non potranno essere eseguite senza la preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 dicembre 1942-XXI si nomina il sig. Angiolo Tinagli liquidatore della Società anonima cooperativa « Latteria cooperativa fra i produttori del comune di S. Giovanni Valdarno ».

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 dicembre 1942-XXI si conferiscono al comm. rag. Umberto De Medici, commissario della Società anonima cooperativa « Nuova cooperativa di consumo del Prado », con sede in Apuania Massa, le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere alla fusione della Cooperativa stessa con la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Massa, mediante incorporazione della seconda nella prima, e per approvare il bilancio patrimoniale della Cooperativa al 30 novembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 26 dicembre 1942-XXI si conferiscono al sig. Ludovico Bulfoni, liquidatore della Società anonima cooperativa Circolo operaio del Cotonificio veneziano di Fiume Veneto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare i sindaci della liquidazione.

(4781)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incorporazione della Società Bancaria Napoletana, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), nel Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, num. 141, 7 aprile 1938-XVI, num. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 28 agosto 1942-XX della Società Bancaria Napoletana, società per azioni, corrente in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Veduta la deliberazione che il Comitato direttivo del Banco di Napoli con i poteri del Consiglio di amministrazione prese nella riunione del 2 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Comitato per l'esercizio per la funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Società Bancaria Napoletana, società per azioni, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), nel Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel « Bollettino dell'Ispettorato ».

Roma, addì 17 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4706)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Riduzione del numero dei posti di perito (grado 9°, gruppo B) nel ruolo di 1ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da conferirsi mediante concorso per esami.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05/6308 del 22 maggio 1942-XX registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro n. 4, foglio n. 79, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 14 posti di perito (grado 9° - gruppo *B*) nel ruolo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

dieci posti per la specialità agrari e quattro posti per la specialità meccanici;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, con il quale sono state disposte provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista la nota n. 56647/54213/1.3.1 del 13 novembre 1942-XXI con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga alla disposizione sospensiva dei concorsi per conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, consente l'espletamento del concorso indetto col citato decreto Ministeriale n. 05/6308 previa riserva a favore dei chiamati alle armi della metà dei posti messi a concorso;

Decreta:

Il numero dei posti di perito (grado 9° - gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato da conferirsi mediante il concorso per esami di cui al decreto Ministeriale n. 05/6308 citato nelle premesse, è ridotto a sette così ripartiti:

cinque posti per la specialità agrari e due posti per la specialità meccanici.

Altri sette posti vengono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, citato nelle premesse, per i concorsi da bandire secondo le norme contenute nell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4761)

Riduzione del numero dei posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10°, gruppo B) nel ruolo del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da conferirsi mediante concorso per titoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05/6309 del 22 maggio 1942-XX registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro n. 4, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a n 14 posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10° - gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, così ripartiti:

due posti per la specialità chimici;
sei posti per la specialità meccanici;
due posti per la specialità agrari;
quattro posti per la specialità geometri;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, con il quale sono state disposte provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista la nota n. 56647/54213/1.3.1 del 13 novembre 1942-XXI con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga alla disposizione sospensiva dei concorsi per conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, consente l'espletamento del concorso indetto col citato decreto Ministeriale n. 05/6309 previa riserva a favore dei chiamati alle armi della metà dei posti messi a concorso;

Decreta:

Il numero dei posti di perito aggiunto di 1ª classe (grado 10° - gruppo *B*) nel personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato da conferirsi mediante il concorso per titoli di cui al decreto Ministeriale n. 05/6309 citato nelle premesse, è ridotto a sette così ripartiti:

un posto per la specialità chimici;
tre posti per la specialità meccanici;
un posto per la specialità agrari;
due posti per la specialità geometri.

Altri sette posti vengono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, citato nelle premesse, per i concorsi da bandire secondo le norme contenute nell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4762)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva nel personale civile insegnante della Reale Accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Reale Accademia aeronautica;

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che regola le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Reale Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1941-XIX, col quale è stato indetto il concorso per titoli a un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva nel personale civile insegnante della Reale Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione in data 4 ottobre 1942-XX della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli a un posto di professore straordinario (gruppo *A* - grado 7°) di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva nel personale civile insegnante della Reale Accademia aeronautica:

1. Buzano Pietro.
2. Cassina Ugo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(4767)

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il bando in data 1° marzo 1941, n. 3621, con il quale è stato indetto da questa Prefettura il concorso ai posti di levatrice condotta di Apuania-Massa, Apuania-Turano e Mulazzo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, delle candidate risultate idonee:

1. Pierucci Emma	punti	55,026
2. Guastalli Maria	»	54,166
3. Gazzoli Edilia	»	53,597
4. Lombardini Irma	»	53,179
5. Angelotti Luigia	»	52,901
6. Menchini Pietrina	»	51,818
7. Breschi Emilia	»	51,036
8. Bianchi Aldina	»	50,768
9. Lombardini Doria	»	50,537
10. Tonlazzerini Fernanda	»	50,312
11. Ballarini Mafalda	»	48,919
12. Bertonelli Ginevra	»	48,406
13. Lazzerelli Maria	»	46,151
14. Incerti Bruna	»	43,647
15. Bandoni Livia	»	42,504
16. Bernieri Elena	»	42,094
17. Bicchieri Rina	»	40,012

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legati della Provincia e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Apuania, addì 29 novembre 1942-XXI.

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il proprio decreto pari numero e data che approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta di Apuania-Massa, Apuania-Turano e Mulazzo di cui al bando di concorso in data 1° marzo 1941, n. 3621;

Visto l'art. 55 del regolamento R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 69 del testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

Le seguenti ostetriche rispettivamente classificate ai primi tre posti nella suddetta graduatoria sono dichiarate vincitrici dei posti di ostetrica condotta a fianco di ciascuna segnati:

Pierucci Emma - Apuania-Massa;
Vallini Guastalli Maria - Mulazzo;
Gazzoli Edilia - Apuania-Turano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Apuania, addì 29 novembre 1942-XXI.

Il Prefetto

(4661)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduta la graduatoria delle concorrenti ai 18 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940, formulata in data 14 settembre 1942 dalla Commissione giudicatrice con sede presso la Regia prefettura di Milano;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

E' approvata come segue la graduatoria di cui alle premesse delle aspiranti riconosciute idonee:

1) Moretti Speranza	con punti	60.589	su 100
2) Bertoni Maria	»	59.592	»
3) Molteni Santina	»	58.696	»
4) Fratus Maria	»	58.062	»
5) Colombo Carolina	»	57.000	»
6) Piazzolla Cleofe	»	54.184	»
7) Perani Beatrice	»	53.965	»
8) Frosio Maria	»	52.905	»
9) Bertoli Maria	»	52.903	»
10) Breda Rachele	»	52.812	»
11) Aghina Marina	»	52.686	»
12) Bonomi Regina	»	52.465	»
13) Mantovani Olga	»	51.436	»
14) Marrobbio Eva	»	51.343	»
15) Colombo Emilia	»	51.280	»
16) Fratus Irma	»	51.215	»
17) Cadei Eugenia	»	50.964	»
18) Benini Carolina	»	50.655	»
19) Mutti Elisa	»	50.496	»
20) Brunetti Dejamira	»	50.403	»
21) Mercandelli Anita	»	50.247	»
22) Sonzogni Carlotta	»	48 750	»
23) Bortolotti Maria Teresa	»	48.624	»
24) Mogre Aurelia	»	48.404	»
25) Da Grava Benzi Giovanna	»	47.436	»
26) Rodiani Rosina	»	47.214	»
27) Lanfranchi Itala	»	46.812	»
28) Boselli Vittoria	»	45.717	»
29) Comina Carla	»	45.593	»
30) Spinelli Irene	»	45.496	»
31) Migliorini Fulvia	»	41.810	»
32) Polenghi Iside	»	44.436	»
33) Belotti Luigia	»	43.780	»
34) Vavassori Giuseppina	»	43.091	»
35) Gelmi Angela	»	42.716	»
36) Reghenzani Caterina	»	42.562	»
37) Teani Rosina	»	41.496	»
38) Ruffinoni Margherita	»	41.121	»
39) Sterni Emilia	»	40.093	»
40) Ferrari Caterina	»	39.968	»
41) Cortesi Norina	»	39.653	»
42) Ricchi Maria	»	39.310	»
43) Nava Enrica	»	39.153	»
44) Ricchi Annunciata	»	30.777	»
45) Sorlini Luigia	»	36.839	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(4710)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.